

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 2521

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CARELLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 FEBBRAIO 1996

---

Istituzione del Parco archeologico della Valle del Miscano

---

ONOREVOLI SENATORI. - Negli ultimi anni, grazie soprattutto al costante impegno delle associazioni culturali e dei movimenti ambientalisti, anche nel nostro Paese si è sviluppata una coscienza storico-ambientale. Sempre più spesso si tiene conto della presenza storico-culturale al momento di programmare interventi sul territorio. Si è potuto constatare che la salvaguardia del territorio e dei beni culturali e ambientali contenuti in esso è un valore eccezionale sia per l'economia che per l'occupazione. Infatti, è il concetto stesso di «parco» che indipendentemente dalla sua natura (faunistico, archeologico, naturalistico, storico, o altro), perno della tutela e della salvaguardia del territorio ma anche culla delle nostre memorie storiche e collettive, sta subendo una evoluzione.

Nello stesso tempo, assistiamo ad una maturazione e partecipazione delle realtà sociali su temi che solo pochi anni fa erano considerati di *élite*: questo anche grazie alla grande potenzialità in termini economici ed occupazionali che la tutela dei beni culturali ed ambientali sta avendo e può avere in Italia nei prossimi anni.

La valle del Miscano, che sale da Benevento verso l'altopiano di Ariano Irpino, dove è lo spartiacque Tirreno-Adriatico, offre la naturale possibilità, con l'istituzione del «parco archeologico» di coniugare le esigenze di tutela di un patrimonio storico e archeologico rarissimo in Italia e in Europa con la sperimentazione nel concreto di nuovi modelli di sviluppo nelle aree interne e meridionali del nostro Paese.

La valle del Miscano è sede di una delle più antiche comunità neolitiche europee, è ricca di siti archeologici e storici (necropoli,

ville sparse, santuari, terme, insediamenti accentrati, ponti, lastricati, castelli, chiese, rocche), è percorsa da una fitta rete tratturale in cui spicca il «regio» tratturo Pescasseroli-Candela) e dalle antiche arterie viarie preromane e romane (Via Herculea, Via Minicia, Via Travene, Via Aurelia Aeclanensis, Via Emilia, ecc.).

Le comunità locali, per salvaguardare un bene pubblico di eccezionale valore ed interesse culturale hanno predisposto diversi progetti di tutela, recupero e valorizzazione del territorio.

Tra questi si citano il progetto Piano socio-economico adottato dalla Comunità montana dell'Ufita in data 6 luglio 1993 che prevede la realizzazione di una serie di musei e parchi archeologici, il progetto Parco archeologico del tratturo Pescasseroli-Candela, il progetto Parco archeologico Tempio italico di Casalbore a cura della Soprintendenza archeologica delle province di Salerno-Avellino-Benevento, il progetto Carta archeologica nazionale a cura del Ministero dei beni culturali che comprende proprio la valle del Miscano.

La presente proposta, intende portare, con l'istituzione del Parco archeologico, in un unico piano organico gli interventi fin qui programmati dagli enti locali per la salvaguardia, la valorizzazione, la fruizione sociale e culturale di una testimonianza archeologica, storica e ambientale di raro valore.

L'articolo 1 istituisce il «Parco archeologico della valle del Miscano»; l'articolo 2 specifica le finalità del parco; l'articolo 3 individua gli organi dell'ente parco; l'articolo 4 autorizza la spesa di 10 miliardi per gli anni 1996-1998.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—**Art. 1.**

1. È istituito il «Parco archeologico della valle del Miscano».

2. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentita la regione Campania provvede, con proprio decreto, alla delimitazione del comprensorio del Parco di cui al comma 1.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nelle leggi 6 dicembre 1991, n. 394, 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497.

**Art. 2.**

1. Salvo quanto disposto dal titolo II della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il comprensorio del «Parco archeologico della valle del Miscano» deve essere realizzato e gestito in funzione delle seguenti finalità:

a) tutelare e valorizzare i complessi archeologici, artistici e storici in esso esistenti e diffonderne la conoscenza;

b) migliorare le conoscenze e la fruibilità dei siti attraverso scavi e ricerche condotti all'interno delle aree delimitate;

c) apprestare e gestire attrezzature sociali volte a fini culturali e ricreativi compatibili con i caratteri del Parco stesso.

**Art. 3.**

1. L'Ente parco ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro per i beni culturali e ambientali e del Ministro dell'ambiente.

2. Sono organi dell'Ente:

- a) il presidente;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il collegio dei revisori dei conti.

3. L'organico funzionale dell'Ente parco è costituito da un direttore, due assistenti, un funzionario amministrativo e un tecnico.

4. Il presidente è nominato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dell'ambiente, su una terna proposta dal presidente della regione Campania, sentiti gli enti locali interessati. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del consiglio direttivo nella seduta successiva.

5. Il consiglio direttivo è formato dal presidente e da dodici componenti nominati con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentito il presidente della regione Campania e gli enti locali interessati.

6. Lo statuto dell'Ente parco definisce in ogni caso l'organizzazione interna, le modalità di partecipazione popolare, le forme di pubblicità degli atti.

7. Il collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco secondo le norme di contabilità dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilità dell'Ente, approvati, con proprio decreto, dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro del tesoro ed è formato da tre componenti scelti tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Essi sono designati: due dal Ministro del tesoro, di cui uno in qualità di presidente del collegio, ed uno dalla regione Campania.

8. Gli organi dell'Ente, ad esclusione dell'organico funzionale, durano in carica cinque anni ed i membri possono essere confermati una sola volta.

9. Il consiglio direttivo può nominare appositi comitati di consulenza o avvalersi di consulenti per problemi specifici nei settori di attività dell'Ente.

Art. 4.

1. Per il conseguimento delle finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per gli anni 1996-1998, di cui lire 4 miliardi per l'anno 1996, lire 3 miliardi per l'anno 1997, lire 3 miliardi per l'anno 1998. Al relativo onere si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

